



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 28/01/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 settembre 2008, n. 542

Legge Regionale n. 11/01- Procedimento integrativo alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia elettrica mediante incenerimento di combustibili derivati da rifiuti e da biomasse - Contrada Console - Comune di Massafra (Ta) - Proponente: Appia Energy S.r.l.. -

L'anno 2008 addì 15 del mese di settembre in Modugno (Ba), presso il Settore Ecologia,
IL DIRIGENTE

Ing. Antonello ANTONICELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 21.03.2008, acquisita al prot. n. 6966 del 9 maggio 2008, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale - Divisione III - Valutazione di Impatto Ambientale di Infrastrutture, Opere Civili ed Impianti Industriali - informava l'Assessorato all'Ecologia circa il possibile avvio di una procedura di infrazione ex articolo 228 del trattato CE per quanto concerne il procedimento di valutazione di dell'impatto ambientale inerente l'impianto di produzione di energia elettrica mediante trattamento di combustibili derivati da rifiuti e di biomasse sito in Massafra (Taranto), proposto dalla Appia Energy S.r.l. - C.da Console - Massafra (Ta) - , e conclusosi con parere favorevole con prescrizioni recato dalla Determinazione Dirigenziale n. 380 del 23.7.2007. Con la stessa nota veniva evidenziato che la Commissione Europea lamentava un difetto di comunicazione al pubblico interessato poiché dalle comunicazioni a suo tempo effettuate risulterebbe una carenza di informazioni in particolare per quel che concerne "...la possibilità di esprimere il proprio parere tramite memorie e/o osservazioni scritte né che siano stati indicati i relativi termini temporali di presentazione, nonché gli orari per l'accesso agli uffici sede del .deposito degli atti (progetto e studio di impatto ambientale) e per la costruzione degli stessi...", così come previsto dalla direttiva comunitaria sulla VIA n. 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE. Pertanto il Ministero chiedeva alla Regione Puglia di avviare e portare a compimento un procedimento integrativo che consenta una più ampia partecipazione e consultazione del pubblico interessato attraverso nuove pubblicazioni degli avvisi di deposito e di avviare una specifica istruttoria sulle osservazioni, memorie e pareri pervenuti che dovranno essere debitamente e formalmente considerati e controdedotti;
- Con nota prot. n. 7660 del 23.05.2008, l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia provvedeva a richiedere alla società Appia Energy nuove pubblicazioni in linea con la normativa sopra esplicitata e secondo le modalità richieste dal Ministero dell'Ambiente;
- Con nota prot. n. 6308 del 09.06.2008 la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea trasmetteva nota avente ad oggetto: "Decisioni della Commissione del 5 giugno 2008.

procedura di infrazione 2000/5083 ex art. 228 Trattato CE: Inceneritore a Massafra (Ta) Sentenza della Corte di Giustizia del 23 novembre 2006 nella Causa C-486/04” con la quale inviava una lettera di messa in mora ex art. 228 della CE nei confronti della Repubblica Italiana in relazione all’oggetto;

- Con nota prot. n. 8527 dell’11.06.2008 il Settore Ecologia in riscontro alla nota sopra esplicitata dava contezza dell’invio alla società proponente l’impianto in argomento di specifica richiesta finalizzata ad ottenere l’integrazione procedimentale richiesta dal Ministero dell’Ambiente per gli adempimenti richiesti dalla Commissione;
- Con nota acquisita al prot. n. 9025 del 19 giugno 2008 l’Appia Energy richiedeva specificazioni in ordine alla nuova procedura ed, in particolare, “...nel precisare che il Progetto ed il S.I.A. sono gli stessi rispetto a quelli già depositati presso gli uffici competenti nel corso della procedura di V.I.A. già espletata, si chiede... di voler signicare se questa società dovrà procedere nuovamente al deposito della copia degli stessi atti...”;
- Con nota prot. n. 8911 del 19.06.2008, il Settore Ecologia riscontava la nota precedente fornendo le specificazioni richieste e precisava alla società istante di “...depositare presso i competenti uffici regionali una nuova copia del progetto e dell’annesso Studio di Impatto Ambientale, benché uguali a quelli già agli atti del Settore Ecologia. Tanto al fine di assicurare la massima trasparenza alla prevista integrazione procedimentale...”;
- Con nota del 30 giugno 2008, prot. MAE-Sede-186-P n. 229315, acquisita al prot. n. 9526 del 02.07.2008, avente ad oggetto: Procedura di infrazione n. 2002/5083. Mancata valutazione dell’impatto ambientale dell’impianto di produzione di energia elettrica mediante incenerimento di combustibili derivanti da rifiuti e di biomasse sito in Massafra (Taranto). Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE. Sentenza della Corte di Giustizia del 23 novembre 2006. Causa C486/04. Riferimento: Lettera di costituzione in mora della Commissione n. 2000/5083 C (2008) 1947 del 5 giugno 2008, - il Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per l’Integrazione Europea - convocava una riunione urgente in vista della predisposizione della risposta da fornire alla Commissione Europea;
- Con nota acquisita al prot. n. 9527 del 02.07.2008, la società Appia Energy depositava il progetto e lo S.I.A. in formato cartaceo ed elettronico. La stessa società comunicava inoltre “...di aver richiesto la pubblicazione del relativo avviso sul BURP e su due quotidiani, uno nazionale ed uno regionale, di cui trasmetterà copia ...”;
- Con nota prot. n. 9531 del 03.08.2008 il Settore Ecologia riscontrava la nota del Ministero degli Affari Esteri acquisita al prot. n. 9526 del 02.07.08 e comunicava che in data 01.07.2008 era stato depositato presso l’Assessorato scrivente lo S.I.A. dell’impianto in argomento, avviando così formalmente il procedimento integrativo richiesto dalla Regione Puglia - Assessorato all’Ecologia - con nota prot. n. 8911/2008. Con la stessa nota si rappresentava che il predetto impianto “...viene utilizzato anche per fronteggiare in quota parte l’emergenza rifiuti della Regione Campania, assicurando così la solidarietà concreta alla problematica nazionale...”;
- Con nota acquisita al prot. n. 9889 del 16.07.2008 la società proponente comunicava di aver provveduto, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n. 11/01 e s.m.i., alla pubblicazione delle comunicazioni al pubblico di avvenuto deposito del S.I.A. presso le autorità competenti secondo le modalità previste dalla direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE. Con la stessa nota trasmetteva copia della pubblicazione dell’avviso sul BURP n. 106 del 03.07.08 pagg. 12726-12727, copia della pubblicazione dell’avviso su “Qn - Quotidiano nazionale Il Giorno” del 03.07.08, pag.

20, copia della pubblicazione dell'avviso su "Puglia - Quotidiano di vita regionale" del 03.07.08, pag. 04;

- Con successiva nota prot. n. 9890 del 16.07.2008 il Settore Ecologia trasmetteva copia delle pubblicazioni sopra esplicitate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare;

- Con nota acquisita al prot. n. 12300 dell'08.09.2008 la Provincia di Taranto - Settore Ecologia ed Ambiente - rappresentava quanto segue: "... Con determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 38 del 23.07.2007 ...è stato espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale per l'impianto in oggetto...Tra le prescrizioni presenti in tale provvedimento se ne riporta integralmente il seguente: "Inoltre mancano degli studi di rilevazione sugli impianti agricoli ad una distanza di circa 15-18 km dal punto di emissione delle stesse, in quanto è oramai accertato che l'esposizione dannosa nella città di Massafra più vicina e quanto mai marginale, rispetto al punto di massima ricaduta che avviene a distanza maggiore. Pertanto si prescrive che il monitoraggio delle emissioni in atmosfera avvenga almeno 3 volte l'anno, con relativo invio agli organi previsti per le valutazioni di merito, è che per quanto riguarda il rilascio eventuale di diossina la stessa venga monitorata almeno per una volta all'anno in un raggio di 15-18 km per le ragioni sopra esposte, inviando i dati agli organi preposti per le conseguenti determinazioni di merito". Con determinazione del Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente n. 6 del 18.01.2008... lo scrivente Ufficio autorizzava la gestione dell'impianto... ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006 con le prescrizioni ivi riportate. Con lettera di trasmissione 14 marzo 2008... la società Appia Energy... in conformità a quanto prescritto al punto 5) della citata determinazione n. 6 del 18.01.2008, trasmetteva il piano di monitoraggio ambientale e di controllo, il quale veniva sottoposto alla valutazione del Comitato tecnico provinciale del 02.07.2008 con verbale n. 41... In tale valutazione il Comitato tecnico osservava:

- "Non risulta accettabile la distanza di 18 km dall'insediamento per il prelievo di campioni ove determinare le PCDD/F...

- Pertanto non si comprendono le motivazioni che hanno generato tale valore della distanza di 18 km considerando il fatto che in analoghe circostanze l'ARPA ha considerato valida la distanza di 1,8 km...

- Occorre aggiungere che analisi mensili di PCDD/F oltre ad essere abbastanza onerose per le aziende interessate potrebbero avere un significato poco significativo se non viene specificato quali diossine determinare. Si ritiene pertanto realistica la realizzazione di due determinazioni annue di cui una che coinvolga tutte le aziende e tutta l'area di Taranto sia a livello di emissione dal camino che a livello di emissione sul suolo...

Pertanto...si invita codesta Regione ad esprimere delle controsservazioni in merito a quanto esplicitato dal citato Comitato tecnico provinciale ...;

- Con nota prot. n. 12518 dell'11.09.2008 il Settore Ecologia riscontrava la nota sopra esplicitata e comunicava al Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto quanto segue: "Nel merito delle osservazioni espresse dal Comitato Tecnico Provinciale di Taranto, nella seduta del 2 luglio 2008 con verbale n. 41, relativamente all'impianto in oggetto ed in particolare, per quel che riguarda la prescrizione contenuta nella D.D. n. 380/08 del Settore scrivente concernente il raggio entro cui monitorare le diossine, si precisa che per mero errore materiale di punteggiatura è stato segnalato 15-18 km anziché 1,5-1,8 km.

Relativamente alla specificazione circa le diossine da monitorare, si puntualizza che a pag. 18 della predetta D.D. n. 380/08 si evince che "...nell'ambito del monitoraggio deve essere prevista la ricerca di eventuali diossine facenti parte delle famiglie a più alta tossicità, in contraddittorio con l'ARPA... ". Per maggior precisazione la classificazione delle predette diossine è recuperabile dall'Allegato 1 del D. Lgs n. 133/05 "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti".

Si prende infine atto della determinazione dello stesso Comitato Tecnico Provinciale circa l'opportunità

di realizzare due determinazioni annue per il monitoraggio delle diossine, considerando che il Comitato Reg. le di V.I.A. relativamente a questo aspetto aveva prescritto che lo stesso fosse effettuato "...almeno una volta l'anno ...";

- Nella seduta del 03.09.2008 il Comitato Reg.le di V.I.A. preso atto che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. N. 11/01 e s.m.i., non sono state presentate osservazioni all'autorità competente sull'intervento in oggetto esplicitato entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ritiene di dover confermare, nell'ambito del procedimento integrativo alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, il parere favorevole sulla compatibilità ambientale dell'impianto in questione, per tutte le motivazioni e con tutte con prescrizioni già espresse con Determina Dirigenziale n. 380 del 23.07.2007.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;

- Richiamati gli artt. 15 e 18 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;

- Preso atto delle controsservazioni al Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto di cui alla nota della Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia - prot. n. 12518 dell'11.09.2008 ed in narrativa esplicitata;

- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di confermare, nell'ambito del procedimento integrativo alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, con la presa d'atto del Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.09.2008, il parere favorevole sulla compatibilità ambientale per l'impianto in esercizio di produzione di energia elettrica mediante incenerimento di combustibili derivati da rifiuti e da biomasse, in contrada Console, nel comune di Massafra (Ta), proposto dalla Appia Energy S.r.l. - Contrada Console - Massafra (Ta) -, per le motivazioni e con tutte con prescrizioni già espresse con Determina Dirigenziale n. 380 del 23.07.2007;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano

nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente del
Sig.ra C. Mafrica Settore Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
